

**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

**VISTO** il D.I. 26 settembre 1997;

**VISTO** il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

**VISTO** l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTA** la L. 28 febbraio 1985, n.47;

**VISTA** la L.R. 10 agosto 1985, n.37

**VISTA** la L. 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

**VISTO** l'articolo 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.;

**VISTA** la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**VISTO** il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

**VISTA** la L.R. n. 9 del 08.05.2018 pubblicata nel S.O. n. 2 della G.U.R.S. n. 21 del 11.05.2018;

**VISTO** il D.P.R.S. N° 548 dell'11/04/1968, pubblicato nella G.U.R.S. N° 26 dell'1/6/1968, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di Acireale (CT) in data 07/4/1965 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "fascia costiera, porzione del vincolo Capo Mulini – Alcantara" del territorio comunale di Acireale (CT);

**CONSIDERATO** che la Sig.ra **Cutulì Carmela** ha realizzato, nel comune di **Acireale** (CT) – Via Prov.le per Riposto, n. 36- loc. Santa Tecla - Foglio di mappa 42 -p.lla 161, sub 14 :

- *ampliamento al piano terra di un edificio destinato a civile abitazione;*

da considerarsi abusivo ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. , perché realizzato in assenza dell'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

**VISTA** la nota prot. n. 11677 del 28.06.2018 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania comunica che il Comune di Acireale ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. N 326/03, in data 23.09.2016 con protocollo n. 3425;

**VISTA** la nota prot. n. 11677 del 28.06.2018 e la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, con la quale la Soprintendenza di Catania comunica che è stata accertata la compatibilità paesaggistica con nota prot. 7677 del 28.04.2015, facendo presente che le opere di che trattasi, **non** arrecano danno al paesaggio tutelato, e ne subordina il mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i. ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro **258,23** il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detti valori in misura percentuale del 6% del valore d'estimo dell'unità immobiliare, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico e in Euro **ZERO** il danno causato al paesaggio;

**RITENUTO** che, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, la misura minima dell'indennità risarcitoria, irrogata ai sensi dell'art. 164 del Testo Unico 490/99, è stabilita in Euro 258,23 anche nell'ipotesi di assenza di danno al paesaggio;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

**RITENUTO** opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite non arrecano pregiudizio all'ambiente vincolato;

